

Prot. 814 del 11/01/2017

Deliberazione/UDP n. 3 dell'11 gennaio 2017

Parere in ordine alla proposta di Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)".

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 22 dicembre 2016 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di regolamento "Modifiche al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)";
- Rilevato che, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 30/2006, la scadenza per l'espressione del parere in oggetto da parte dell'Ufficio di Presidenza del CAL è l'11 gennaio 2017;
- Rilevato che la proposta di regolamento introduce modifiche al regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2), su cui il CAL si era già espresso in data 10 febbraio 2016 con parere favorevole;
- Considerato in particolare che detta proposta reca modifiche al regolamento n. 1/2016 in merito alle attività dedicate al benessere, prevedendo che l'imprenditore agricolo possa avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere ai sensi della n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nonché alla disciplina innovativa dei servizi aggiuntivi di "posto tappa";
- Preso atto delle osservazioni pervenute dalla Provincia di Alessandria, dall'ANPCI e dall'UNCCEM, condivise dall'Ufficio di Presidenza, che ritengono positiva la valorizzazione di tali progetti legati al turismo e alla promozione del territorio e che incidono positivamente anche sulle aree montane;
- Rilevato che sarebbe necessario concedere un periodo per adeguarsi a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), per cui il titolare o altre persone della struttura ricettiva devono parlare e comprendere, almeno a livello scolastico, una lingua dell'Unione Europea;

delibera

di esprimere, all'unanimità dei presenti e per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento "*Modifiche al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)*".

Il Presidente

Stefano COSTA

(Firmato in originale)